

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta del 6 dicembre 2006)*

---

Relatore di maggioranza: FRANCESCO COMI

Relatore di minoranza: FRANCO CAPPONI

---

## sulla proposta di legge n. 134

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 5 dicembre 2006*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2004, N. 15:  
“DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA”

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**Testo proposto****Art. 1**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) è inserito il seguente:

“2 bis. Alle azioni e agli interventi disciplinati dal Piano e contenuti nella programmazione dei lavori pubblici, ivi compresi gli interventi e le opere necessarie per la loro esecuzione, da smantellare comunque al termine dei lavori, non si applicano le prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati.”.

**Art. 2**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica alla l.r. 15/2004)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) è inserito il seguente:

“2 bis. Le prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c), del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.”.

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. *Identico*